



Comune di Ospedaletti

PROVINCIA DI IM

ORDINANZA SINDACALE

N. 38 DEL 17/08/2020

OGGETTO:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID — 19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020.

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Vista l'Ordinanza n.16/2020 del 3 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria che demanda ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art.1 comma 2 del citato DPCM 9 marzo 2020 con efficacia nel periodo intercorrente dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020 e fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020.

Vista l'Ordinanza n. 18/2020 del 6 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria che fissa la chiusura entro le ore 15.00 nelle giornate di domenica e festive del 13 e 25 aprile 2020, con efficacia fino al 30 aprile 2020, dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020.

Visto l'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo;

Visto il Decreto del Commissario Delegato - Regione Liguria - n.18 del 13 aprile 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Vista l'Ordinanza n.22/2020 del 26 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria avente ad oggetto: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020".

Richiamata la direttiva del Ministero dell'Interno n.15350/117 del 3 maggio 2020 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale".

Richiamato, altresì, l'obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell'uso dei dispositivi di protezione individuali così come stabilito dall'art. 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che introduce, al comma 2, l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Vista l'Ordinanza n.25/2020 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria avente ad oggetto: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 26 aprile 2020".

Richiamato il d.P.C.M. 17 maggio 2020.

Richiamato il Decreto Legge n.33 del 17 maggio 2020.

Richiamata l'Ordinanza n.30/2020 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria avente ad oggetto: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020".

Vista l'ordinanza n. 32 del 20 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regione Liguria recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19 relativa all'attuazione del territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020";

Vista l'ordinanza n. 33 del 22 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regione Liguria recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19 relativa all'attuazione del territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020";

Vista l'ordinanza n. 34 del 25 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regione Liguria recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19 relativa all'attuazione del territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020";

Vista l'ordinanza n. 36 del 5 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regione Liguria recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al Dpcm 17 maggio 2020"

Richiamato il D.P.C.M. in data 11 giugno 2020.

Vista l'ordinanza n. 37 del 12 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regione Liguria.

Vista l'ordinanza n. 39 del 17 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regione Liguria.

Richiamato il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020.

Vista l'ordinanza n.52 in data 8 agosto 2020 del Presidente della Giunta Regione Liguria.

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto 2020.

Vista la propria precedente ordinanza sindacale n.28 del 17 giugno 2020 e ritenuto opportuno doverla revocare al fine di emettere nuova ordinanza adeguata alle nuove disposizioni emanate sia dalla Regione Liguria e sia dal Ministero della salute.

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000.

ORDINA

1. E' revocata con decorrenza immediata la propria precedente ordinanza n.28 del 17/06/2020 dando atto che la stessa viene integralmente sostituita dalla presente.

2. E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari, etc.) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

3. Sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo in tutti i luoghi destinati all'intrattenimento o in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

4. L'apertura al pubblico della Biblioteca Civica nei giorni: martedì, mercoledì e venerdì con orario 8:30 / 12:00 solo per il servizio prestito librario. Le persone devono mantenere la distanza di almeno un metro ed indossare la mascherina di sicurezza. Il servizio del prestito librario dovrà avvenire per il tramite del bibliotecario; l'utente non può accedere agli scaffali ed alla sala di consultazione/lettura. È consigliata la prenotazione del prestito online all'indirizzo: biblioteca@comune.ospedaletti.im.it oppure telefonica al numero: 0184 688730. Il catalogo della biblioteca è disponibile sul sito istituzionale del comune: <https://www.comune.ospedaletti.im.it>. Il materiale rientrato dal prestito sarà sottoposto ai trattamenti di cui alle relative linee guida.

5. E' vietato l'accesso nell'area portuale denominata "Baia Verde", inclusi tutti i moli, confinante a Est con Rio Porrine, a Ovest con il molo di Ponente, a Nord con il vecchio sedime ferroviario e a Sud con il mare.

6. L'accesso del pubblico all'interno del Palazzo Municipale è consentivo alle seguenti condizioni:

a) controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso.

b) Sanificazione delle mani.

c) Mascherina indossata in modo corretto.

7) E' possibile non indossare la mascherina di protezione da parte dei soggetti non obbligati di cui all'art.1, comma 1, secondo periodo (minori di anni 6 – disabilità con compatibile con l'uso della mascherina ovvero soggetti che interagiscono con i predetti) del DPCM 7.8.2020.

8) La presente ordinanza decorre dalla data odierna e fino al 7 settembre 2020.

RICORDA

Che le attività economiche, produttive, ricreative e ogni altra attività previste nell'Ordinanza della Regione Liguria n.52 dell'8 agosto 2020 devono essere conformi alle linee guida allegate all'ordinanza medesima.

RACCOMANDA

Ad ogni cittadino di usare il proprio senso civico e di responsabilità al fine di evitare l'aggravarsi del contagio. Si rammenta, infatti, che la possibilità di contagio è ancora elevata in particolare a causa di coloro

che, pur non presentando alcun sintomo, sono positivi al Covid-19 e pertanto l'unica difesa per la salute pubblica è rappresentata dai dispositivi di protezione e la distanza interpersonale.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n.35, richiamato dall'art.2 del D.L. 16/05/2020 n.33, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00. Non si applicano le sanzioni di cui all'art.650 del Codice Penale. Si applicano inoltre le disposizioni per le sanzioni accessorie e per le procedure previste nel medesimo articolo.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Al Presidente della Regione Liguria.
- alla Prefettura di Imperia - Ufficio territoriale di Governo.
- Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge.
- Responsabili dei Servizi dell'Ente per le rispettive competenze.
- Alla Polizia Locale di Ospedaletti.
- Comando Carabinieri Ospedaletti.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della notifica e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di OSPEDALETTI.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio del Sindaco Via XX Settembre n.34.

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Sindaco Daniele Cimiotti.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione dell'art.29 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di notifica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199.

**IL SINDACO
CIMIOTTI Daniele**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/08/2020 al 07/09/2020 con il numero 724

Ospedaletti, li 17/08/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO**